

Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 20.04.23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

- Sezione Seconda Civile -

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 20/04/2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 281-*sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9791 del R.G. dell'anno 2013, promossa

d a

ADINOLFI Giuseppe nato a Cava Dei Tirreni il 28/12/1961 cod. fisc. DNLGPP61T28C361K ivi residente alla località San Giuseppe al Pozzo n.9 , rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato al presente atto, dall'Avv. Consiglia Nizzardelli c.f. NZZCSG72R70G813A, unitamente al quale elegge domicilio in Salerno al Corso Garibaldi n. 194 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Spagnuolo.

-Attore-

e

ANAS S.p.A., avente socio unico e sede legale in Roma alla Via Monzambano n.10, C.F. e REA 80208450587, P.IVA 02133681003, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosa De



Roberto (C.F.: DRBRSO74E62H703J) e Monica Cervone (C.F.: CRVMNC76B51F839M), iscritte all'Elenco Speciale Avvocati Anas, in forza di procura ad litem in calce al presente atto, rilasciata dall'istitutore Avv. Nicola Rubino, giusta procura notarile Rep. 27451, Raccolta 11492 per atto del notaio Ester Giordano di Roma del 18.06.2021, registrato in data 21.06.2021 ed elettivamente domiciliata presso la sede compartimentale di Salerno, Via degli Etruschi n. 6..

- convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Adinolfi Giuseppe, dopo aver premesso che in data 11 maggio 2013 alle ore 15:30 circa, mentre era alla guida del motociclo Honda CBR 660 tg DZ83416 percorrendo la Strada Statale 163 "Amalfitana" da Vietri in direzione Cetara a fari accesi ed a velocità moderata, indossando regolarmente il casco protettivo omologato, il giubbotto protettivo ed il paraschiena, giunto all'altezza del civico 74 della predetta statale in Vietri Sul Mare, in direzione Cetara, perdeva il controllo della moto a causa della presenza di un liquido scivoloso presente sul manto stradale, finendo la sua corsa contro i cartelli segnalatori della curva posti al margine destro della carreggiata; che nonostante la pronta manovra di emergenza, l'attore non riusciva ad evitare l'incidente, che a seguito della rovinosa caduta, riportava gravi lesioni personali, venendo trasportato con l'ambulanza del 118 presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ove veniva ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza; che anche il motociclo Honda tg DZ83416 riportava ingenti danni; che sul luogo sopraggiungevano sia i Carabinieri del Nucleo operativo di Salerno che provvedevano ad eseguire rilievi planimetrici e fotografici nonché gli ausiliari di ditta specializzata che provvedevano alla rimozione del liquido scivoloso presente sul manto stradale (cfr alleg.); che l'istante, a causa dell'evento, subiva gravissime lesioni ossia *"un politrauma con schiacciamento dell'emitorace dx con fratture scomposte costali multiple"*



dalla II alla X e frattura pluriframmentaria scapola destra, frattura del corpo dello sterno, deformazione dell'emotorace, distacco osseo a livello del bordo glenoideo osseo in sede postero-inferiore, frattura del processo glenoideo e della fossa sottospinosa, falda di pnx anteriore dx, versamento pleurico dx, addensamento polmonare con reazione pleurica, riduzione del soma D3"; che, in particolare, a causa delle lesioni subite nel sinistro de quo, dopo vari trattamenti sanitari e terribili sofferenze in data 27 maggio 2013 veniva dimesso; che seguiva un lunghissimo periodo di inabilità temporanea e di riabilitazione; che a seguito dell'evento traumatico dell'11/05/2013 residuavano a carico dell'attore postumi di:

- Inabilità Temporanea Totale di 60 giorni ;
- Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 80 giorni;
- Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 180 gg;
- Inabilità Temporanea Parziale al 25% di 180 giorni

- un danno biologico anatomo - funzionale valutabile nella misura del 22% come risulta dalla Ctp allegata; - che in data 18/12/2014 incardinava innanzi al Giudice di Pace di Salerno un giudizio contro l'A.N.A.S., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per danni a cose riportati al proprio motociclo Honda CBR Tg DZ83416 a seguito del sinistro dell'11.05.2013, riservandosi di agire per il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite per le quali non era ancora guarito; che nel corso del giudizio si costituiva regolarmente l'A.N.A.S. S.p.A; e, all'esito dell'assunzione dei mezzi di prova, all'udienza del 03/11/2016, precisate le conclusioni, il giudicante riservava la controversia in decisione, definendola con sentenza n. 5357/16 del 07/11/2016 con la quale il GdP così statuiva "*accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Anas spa ...al pagamento, per il dedotto titolo, in favore di Adinolfi Giuseppe della somma di € 2.823,00 oltre interessi legali dalla domanda...*"; che la sentenza non veniva appellata dalla società ANAS spa che provvedeva anche alla liquidazione del danno; che la sentenza del GDP di Salerno n. 5357/16 emessa tra le stesse parti (Adinolfi Giuseppe C/ Anas spa) è passata in cosa giudicata come risulta dalla certificazione del 13/07/2018 rilasciata dal Tribunale di Salerno dalla quale si



evince che avverso la stessa non è stato proposto appello; che detta sentenza ha valore nel presente giudizio in quanto l'accertamento in essa contenuto fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ex art. 2909 c.c.; che con la richiamata sentenza n. 5357/2016 è stato accertato l'an, ovvero la sussistenza del diritto del sig. Adinolfi Giuseppe, e con il presente giudizio l'istante chiede l'accertamento del quantum debeatur affinché l'Onle Tribunale adito, determini l'ammontare dei danni per le lesioni personali subite dal sig. Adinolfi Giuseppe a seguito dell'incidente dell'11/05/2013; tutto ciò premesso l'Adinolfi conveniva in giudizio l'ANAS innanzi all'intestato Tribunale chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: *“accogliere la domanda attorea; dichiarare l'A.N.A.S. S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t , responsabile esclusiva in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa; di conseguenza e per l'effetto condannare l' A.N.A.S. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti, quali quelli diretti e riflessi, patrimoniali: spese vive, sostenute e da sostenersi in futuro; non patrimoniali: morale, esistenziale, alla vita privata, e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura di € 117.675,15 o in quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo e, cioè, lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. e D.lgs. 9/10/02 n. 231, ovvero nella diversa misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo; - condannare l'A.N.A.S. S.P.A. al risarcimento in favore dell'istante, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria, danno da ritardo e, cioè, lucro cessante, come innanzi richiesti; - condannare l'A.N.A.S. S.p.A. al pagamento in favore dell'istante delle spese e compensi sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, spese generali, I.V.A. e*



C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Consiglia Nizzardelli che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi?

Si costituiva l'Anas eccependo in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per indebita parcellizzazione della domanda e nel merito contestava il *quantum debeatur*

Lo scrivente giudicante, non ritenendo manifestamente infondata l'eccezione preliminare di parcellizzazione della domanda sollevata dalla parte convenuta, rinviava all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali.

Va accolta l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per violazione del divieto di *bis in idem* sollevata dalla compagnia convenuta, in quanto, come ammesso dalla stessa parte attrice, la vicenda veniva già definita con sentenza del GdP di Salerno n. 5357/16 del 07/11/2016 che, accoglieva la domanda attorea, accertando la responsabilità da custodia dell'Anas.

In realtà la domanda sarebbe già improponibile per l'esistenza del giudicato esterno tra le parti, che copre il dedotto ed il deducibile. Infatti, per costante giurisprudenza l'efficacia di accertamento è quella che opera dando certezza ai rapporti giuridici, con l'enunciare un giudizio stabilmente vincolante, che si impone ai soggetti in modo da rendere giuridicamente irrilevante ogni affermazione o pretesa, e illegittimo ogni comportamento che contrastino col giudizio medesimo.

Ciò significa che le parti non possono contestare l'accertamento e debbono servirsene o subirlo così come cristallizzato nella decisione del giudice. Nel caso di specie, la parte attrice, ha inteso servirsi del contenuto della sentenza resa dal GdP di Salerno, come presupposto per ottenere l'accertamento di un ulteriore nocumento per il risarcimento del danno non patrimoniale biologico.

A questo punto è dirimente chiarire un profilo essenziale attinente all'estensione che la cosa giudicata da un punto di vista oggettivo; l'estensione dell'accertamento che fa stato ai sensi dell'art. 2909 c.c. è individuata oggettivamente dalla domanda, nei cui limiti la sentenza passata in giudicato che lo contiene ha



irretrattabilmente deciso nel merito. Secondo orientamento granitico della Cassazione la portata del giudicato esterno va definita dal giudice di merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 24749/2014).

L'ambito oggettivo della domanda e dell'azione va individuato non solo in relazione al contenuto degli atti introduttivi del processo, ma altresì degli atti difensivi successivi nei quali l'azione ritualmente si integra e si specifica, fino alla formulazione delle conclusioni, con la quale le parti rappresentano definitivamente al giudice le richieste di tutela avanzate in giudizio. Ma c'è di più, secondo la giurisprudenza, il giudicato sostanziale sarebbe anche implicito, nel senso **che coprirebbe il dedotto e il deducibile**, ovverosia quanto le parti hanno espressamente richiesto, dedotto ed eccepito in giudizio, ma anche quanto avrebbero potuto richiedere, dedurre ed eccepire in relazione al *thema decidendum*. Si riportano le parole della Cassazione della sentenza n. 6091 del 04/03/2020 che esprime un orientamento più che consolidato: *“Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono”*.

Tale principio è volto ad evitare il contrasto di giudicati, ecco perché alle parti sono precluse tutte le domande ed eccezioni che, ove accolte dal giudice, darebbero risultati incompatibili con l'accertamento oggetto della sentenza passata in giudicato.

Orbene, alla luce di tali considerazioni, l'attore avrebbe potuto e dovuto formulare domanda di risarcimento del danno biologico in primo grado; il giudicato



che si è formato in tale sede ha coperto anche il deducibile. L'eccezione del giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Ancora più pregnanti per la definizione con pronuncia in rito del giudizio appaiono le considerazioni sulla questione della frazionabilità del credito sollevata da parte convenuta.

Lo scrivente ritiene necessario partire da un principio di carattere generale per cui l'esercizio di un diritto può sconfinare nell'illecito quando abusivo. Sull'art. 2 Cost. e sull'art. 1175 c.c. si fonda l'esistenza nel nostro sistema giuridico del principio generale del divieto di abuso del diritto, inteso come categoria generale nella quale rientra ogni ipotesi in cui un diritto cessa di ricevere tutela quando esercitato al di fuori dei limiti consentiti dall'ordinamento.

Il diritto può essere abusivo, in astratto, secondo una duplice declinazione: il diritto viene esercitato per una funzione diversa rispetto a quella per la quale il diritto stesso è attribuito dall'ordinamento; oppure l'esercizio del diritto è abusivo se avviene che modalità che provocano un sacrificio non proporzionato alla sfera giuridica altrui e non giustificano un apprezzabile interesse proprio del soggetto che esercita il diritto.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la condotta posta in essere dalla parte attrice, consistente nel formulare una nuova domanda risarcitoria, aggravi la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario, e quindi integri un esercizio abusivo del diritto nell'accezione c.d. modale.

A titolo esemplificativo si richiama l'orientamento della corte di legittimità reso in sentenza n. 26687 del 06/12/2005: *“Il carattere normalmente unitario della domanda risarcitoria per equivalente pecuniario - il cui oggetto è, di regola, rappresentato dalla perdita patrimoniale e non patrimoniale subita dal danneggiato nella sua globalità e non nei singoli elementi che lo compongono - implica la necessità di considerare la domanda risarcitoria, fondata sul dedotto illecito del convenuto, comprensiva di tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse) in tutti i casi in cui non risulti il contrario attraverso una manifestazione*



esplicita, intervenuta "ab origine" e concretantesi nella precisazione che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esauriscono l'intero danno patito, nonché nella esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate, di modo che sia inequivocamente rivelato che la parte, avvalendosi del suo potere dispositivo, abbia inteso agire solo per una parte del suo credito. In assenza di una tale univoca dichiarazione, dovrà ritenersi preclusa la possibilità di una nuova azione, funzionale al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio, attesa la preclusione derivante dal primo giudicato”.

Sul punto, è entrata a far parte del patrimonio giudiziario italiano la storica pronuncia delle S.U. della Cassazione resa con sentenza n. 23726 del 15/11/2007, in cui ha sancito che *“non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.*

Pertanto lo scrivente Tribunale, nel fissare l'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c., autorizzava le parti al deposito di note conclusionali in cui prendere posizione sulla questione di procedibilità sollevata.

Nelle note conclusionali, parte attrice richiama il principio espresso dalla Cassazione in ord. n. 25413/2021 secondo cui non vi sarebbe frazionamento del credito ove il creditore dimostri il concreto interesse ad intentare diversi ed autonomi giudizi per soddisfare la complessiva pretesa creditoria. A tal fine deduce, quale interesse al frazionamento del credito risarcitorio in due giudizi, la circostanza



dell'avvenuta guarigione completa dai postumi invalidanti causati dal sinistro per cui è causa soltanto in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado.

Si tratta di una motivazione che non coglie nel segno; che non consente di escludere la violazione del dovere di buona fede processuale e di abuso del diritto, semmai la afferma; a tale risultato si perviene sulla base delle seguenti considerazioni:

- dal momento che l'attore riteneva di non aver ancora ottenuto la completa guarigione, avrebbe potuto inviare plurime diffide di messa in mora per interrompere la decorrenza della prescrizione per poi introdurre un solo giudizio finalizzato ad ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, una volta conseguita la completa guarigione, invece di proporre nel 2014 il primo giudizio innanzi al Gdp per il solo ristoro dei danni patrimoniali;
- parte attrice deduce nell'atto di citazione odierno che alla data dell'evento traumatico, 11/05/2013 residuavano in suo danno postumi di Inabilità Temporanea Totale di 60 giorni; di inabilità Temporanea Parziale al 75% di 80 giorni; di inabilità Temporanea Parziale al 50% di 180 gg; di inabilità Temporanea Parziale al 25% di 180 giorni oltre al danno biologico anatomico - funzionale valutabile nella misura del 22%, secondo il suo ctp; ne consegue che l'invalidità temporanea era cessata allorquando introduceva alla fine del 2014 il giudizio innanzi al GdP;
- anche se parte attrice non avesse conseguito la completa guarigione, avrebbe potuto in ogni caso introdurre un unico giudizio risarcitorio avente ad oggetto tanto i danni patrimoniali che non patrimoniali, chiedendo al Tribunale che nell'ordinanza di conferimento di incarico ad un C.M.U. gli si assegnasse un quesito *ad hoc* sulla valutazione dei postumi invalidanti permanenti con l'effetto di ottenere un risarcimento del danno biologico che tenesse conto della attualità delle criticità psicofisiche ancora da superare;



- la documentazione sanitaria e la perizia di parte arrivano sino all'anno 2017 eppure l'attore ha introdotto l'odierno giudizio risarcitorio soltanto nell'anno 2021, dopo essersi assicurato che la prima sentenza del GdP fosse passata in giudicato (attestazione del passaggio in giudicato nel 2018 allegata in atti) così da valersi del giudicato sull'accertamento della responsabilità dell'ANAS impedendo alla società ogni difesa in questa sede su tale profilo;
- nonostante avesse appiamente ottenuto la piena guarigione nel 2017 (cfr perizia di parte e documentazione medica) ha agito soltanto nel 2021, come detto, per conseguire un incremento maggiore del risarcimento a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, non si rileva alcun apprezzabile interesse dell'attore al frazionamento del credito in due giudizi; semmai ha abusato degli strumenti processuali duplicando i giudizi per ottenere plurimi risarcimenti a diverso titolo dallo stesso sinistro in danno della controparte, che verrebbe condannata due volte alle spese di giudizio; nonché ad un maggior esborso a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché, infine, paralizzandone completamente il diritto di difesa nella causa dal valore economico più alto eccedendo il giudicato sull'*an* della pretesa creditoria formatosi nel giudizio innanzi al GdP per il risarcimento dei danni patrimoniali per poche migliaia di euro.

La domanda è quindi improponibile.

Tenuto ad ogni buon conto della fattispecie, di origine pretoria, del divieto di frazionamento del credito, i cui confini sono ancora incerti alla luce degli altalenanti orientamenti giurisprudenziali che la caratterizzano, si ritiene che sussistono giustificati motivi ex art 92 cpc per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando così decide:

- 1) dichiara improponibile la domanda;
- 2) compensa le spese di lite;



Salerno 20 aprile 2023

Il Giudice
dott. Gustavo Danise

